

Comune di MINUCCIANO Provincia di Lucca

ORDINANZE DEL SINDACO

Ordinanza n. 12 del 22-06-2023

Oggetto: TAGLIO PIANTE PERICOLOSE, POTATURE SIEPI ED ALBERATURE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI – MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO

IL SINDACO

PREMESSO che di frequente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, aventi i fronti su strade comunali e vicinali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi, di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può causare gravi problemi, sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione di incendio;

CONSIDERATO altresì che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora sopra menzionata, oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno dei centri abitati:

RITENUTO altresì indispensabile che tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico siano in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede che rientri nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- gli artt. 6, 7 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanza n. 2/2021 e 5/2021;

ORDINA

- 1. a tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade comunali e vicinali, parcheggi pubblici o marciapiedi, di provvedere ad effettuare i seguenti interventi:
 - a. IL TAGLIO DI SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:
 - i. invadono strade comunali e vicinali, parcheggi pubblici o marciapiedi, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile:
 - ii. occultano la segnaletica stradale;
 - iii. creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
 - iv. non consentono il passaggio pedonale e ciclabile;
 - v. occultano i pali dell'illuminazione pubblica.
 - b. LA RIMOZIONE, NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, DI RAMAGLIE O ALBERI che, per effetto di intemperie, o per qualsiasi altra causa, cadono su strade comunali e vicinali, parcheggi pubblici o marciapiedi, parchi o giardini comunali;
 - c. IL TAGLIO DELLE PIANTE DI ALTO FUSTO pericolose per la circolazione stradale in quanto inclinate o troppo vicine alla sede stradale nei centri abitati, fermo restando la distanza delle piante dalla sede stradale di ml 6,00 per le strade extra-urbane, fissata con ordinanza n. 17/2015.
- ai proprietari di aree agricole non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane incolte di provvedere con regolarità alla manutenzione del verde, al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di problemi, sia di ordine igienicosanitario sia di innesco e propagazione di incendio;

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta necessario.

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Nuovo Codice della Strada - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169,00 a € 680,00.

L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Gli agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO Avv. Nicola Poli